

QUESITI

In merito al DECRETO-LEGGE 21/10/2021 n° 146 e in particolare alle modifiche relative alla formazione di preposti e datori di lavoro, vi chiedo se l'aggiornamento dei preposti, prima quinquennale ora biennale, deve essere svolto subito o si deve attendere la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che adotterà un accordo nel quale provvederà all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

Ho dei preposti che hanno fatto il corso nel 2018 e vorrei capire se devo correre per effettuare l'aggiornamento.

Il nuovo obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti, implica la sola necessità di formalizzare la nomina dei preposti o introduce l'obbligo per ogni azienda (esempio anche uffici) di avere un preposto?

Risposte alla pagina seguente

RISPOSTE

Il biennio per l'aggiornamento dei preposti decorre dall'entrata in vigore della norma (21.12.2021 – pubblicato in Gazzetta Uff. n. 301 del 20.12.2021) e potrà essere adempiuto anche senza la revisione degli accordi in materia di formazione, fissata entro il 30.06.2022; quindi, i preposti già individuati alla data del 21.12.2021 e formati con il corso "base" di 8 ore prima di tale data dovranno seguire l'aggiornamento:

- entro il quinto anno dal corso base/precedente aggiornamento, se la scadenza fosse prima del 30.06.2022
- entro il 21.12.2023, se la predetta scadenza fosse successiva

Avv.to Antonio Porpora

Con riferimento alle tempistiche dell'aggiornamento della formazione dei preposti secondo me ci sarà un periodo cuscinetto dove i controlli non saranno così rigorosi, anche se non si possono escludere a priori.

Certamente i preposti che hanno fatto il corso nel 2018 o nel 2019 o nel 2020 (trascorsi quindi più di 2 anni dall'ultimo aggiornamento) dovranno rifare l'aggiornamento: importante sarà fissarlo al più presto.

In relazione agli altri quesiti:

- 1) La formazione obbligatoria a carico del datore del lavoro introdotta dalla legge 197/21: in questo caso si dovrà aspettare l'esito della Conferenza Stato-Regioni per i dettagli di durata e modalità
- 2) La verifica finale di apprendimento è già diventata una prassi applicata. Non si può escludere un aggiornamento delle modalità e qualche dettaglio in più dalla conferenza Stato-Regioni che dovrà occuparsi delle modalità di formazione dei datori di lavoro
- 3) L'individuazione del preposto è diventata un obbligo e la normativa non prevede esclusioni a seconda del tipo di industry. Vero che ciò che conta è la sostanza. Se l'ufficio è piccolo e il datore di lavoro può esercitare attività di vigilanza (si pensi all'esercizio di una attività commerciale o di vendita al dettaglio), non occorre l'individuazione di un preposto. Tale nomina però rappresenta anche una modalità per meglio organizzare e sensibilizzare in materia di sicurezza e quindi è opportuno prevederla il più possibile. Va anche tenuto presente che la violazione di questo comma prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro: si tratta quindi di una contravvenzione che si può estinguere con una oblazione dopo aver effettuato l'individuazione.

Avv. Piero Magri